

4. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Nei giudizi instaurati successivamente a tale data, la legittimazione passiva spetta in ogni caso all'ente locale.

5. Le cessioni di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.

6. Nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, al comma 5, lettera b), numero 2), dopo la parola: « 43 » sono inserite le seguenti: « , a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 76 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 76.

(Cessione di crediti tributari da parte di enti locali e camere di commercio).

Sopprimerlo.

76. 1. *(ex 63. 1.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: tributari aggiungere la seguente: inesigibili.

76. 4. *(ex 63. 2.)* Giordano, Bonato.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per terzi devono intendersi esclusivamente i soggetti iscritti all'apposito elenco tenuto dall'UIC di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

76. 5. *(ex 63. 6.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

76. 2. *(ex 63. 3.)* Giordano, Bonato.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti, il prezzo medio delle cessioni medesime ed i soggetti cessionari.

76. 6. *(ex 63. 5.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Sopprimere il comma 6.

76. 3. *(ex 63. 4.)* Giordano, Bonato.

(A.C. 7184 — sezione 16)

ARTICOLO 76 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 77.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari).

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.237, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 4, comma 1, sono premesse al secondo periodo le seguenti parole: « Fino al 31 dicembre 2000 »;

b) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — *(Remunerazione del servizio).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, la remunerazione spettante ai concessionari e ai commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è pari ad una commissione in misura fissa su ciascuna operazione di incasso inclusa nel modello di versamento. La predetta commissione è determinata, al netto del beneficio mediamente conseguito per effetto della temporanea disponibilità delle somme riscosse, per il periodo successivo all'integrale recupero degli importi anticipati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-

legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, tenuto conto dell'onere finanziario conseguente al versamento dell'acconto di cui al citato articolo 9, dei costi diretti ed indiretti relativi al servizio di incasso allo sportello, sulla base dei costi medi rilevati nel settore bancario, del numero dei modelli lavorati e del numero medio di operazioni in essi incluse, dell'ammontare medio degli importi riscossi per ciascuna operazione e del costo medio ad operazione dell'attività di contabilizzazione e riversamento delle entrate agli enti impositori. La commissione è dovuta fino alla concorrenza dell'importo versato per ciascuna operazione di incasso, se lo stesso risulti inferiore all'importo della commissione teoricamente spettante.

2. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tali somme sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Il compenso spettante alle banche e alle Poste italiane spa per gli adempimenti connessi alla riscossione mediante delega secondo le modalità di cui al regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale, emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, è pari ad una percentuale

della commissione di cui al comma 1, a totale carico del concessionario o commissario governativo competente, da trattarsi all'atto dell'accreditamento allo stesso delle somme versate. Tale percentuale è stabilita sulla base degli elementi di cui al comma 1, avuto riguardo agli specifici oneri riferibili all'attività dei soggetti interessati.

4. La commissione di cui al comma 1 ed il compenso di cui al comma 3 sono determinati, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro delle comunicazioni, sentite le associazioni di categoria interessate, nonché le Poste italiane spa, da emanare entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento »;

c) l'articolo 5 è abrogato;

d) nell'articolo 8, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: « del 75 per cento ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 77 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 77.

(Modifica del sistema di remunerazione spettante ai concessionari).

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: 2000 con la seguente: 2001.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo le parole: sono soppresse aggiungere le seguenti: , a decorrere dal 1° gennaio 2002,

77. 2. La Commissione.

Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: su ciascuna operazione di incasso inclusa, nel modello di con le seguenti: per ogni modello di.

77. 1. *(ex 64. 4.) Frosio Roncalli, Molgora.*

Dopo l'articolo 77 aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.

(Proroga del periodo di salvaguardia delle remunerazioni dei concessionari).

1. Per il periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario e commissario governativo del servizio nazionale della riscossione, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la metà della media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Le modalità di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione *infra* annuale delle esigenze, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

77. 01. *(ex 64. 01.)* Leone.

(A.C. 7184 – sezione 17)

ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 78.

(Attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali).

1. Allo scopo di assicurare la regolare gestione delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei propri tributi, i comuni e le province possono stipulare con il dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze apposite convenzioni che prevedano l'attività di consulenza e revisione delle procedure adottate.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il Ministero delle finanze non esercita fun-

zioni ispettive o di controllo nei confronti degli enti locali in materia di liquidazione, accertamento e riscossione.

3. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni, al comma 5, lettera *b*), numero 1), le parole: « della data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite dalle seguenti: « della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53 ».

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 78 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 78.

Al comma 3, sostituire le parole: di liquidazione e di accertamento, con le seguenti: di liquidazione, accertamento e riscossione.

78. 1. La Commissione.

(A.C. 7184 – sezione 18)

ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 79.

(Definizione automatica delle domande di rimborso).

1. Relativamente alle quote non superiori a cinquecento milioni di lire, i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità da essi presentate dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999, giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate.

2. Alla definizione automatica prevista dal comma 1 si applicano, in quanto com-

patibili, le disposizioni contenute nell'articolo 60, commi 3, 5, 7 e 9, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112. Tale definizione deve essere ultimata entro il 31 maggio 2002.

3. Al fine di accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari e i commissari governativi presentano le relative istanze entro il 30 novembre 2000, secondo le modalità di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

4. L'importo globale da corrispondere ai sensi del comma 2 non può superare 2.400 miliardi di lire complessive e 800 miliardi di lire annue. Sono conseguentemente ridotti di 600 miliardi di lire l'importo globale di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e di 200 miliardi di lire ciascuno gli importi indicati alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 6 del medesimo articolo, riferiti rispettivamente alle quote degli anni 2000, 2001 e 2002.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3, nonché quelle di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali ed ai ruoli degli altri enti creditori, per questi ultimi sulla base di apposita convenzione nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.

6. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 5 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.

7. Il pagamento ai concessionari e ai commissari governativi delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 6 avviene con le modalità indicate nell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, e successive modificazioni.

8. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi dei commi da 1 a 7, ai concessionari e ai commissari governativi spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive di cui all'articolo 61, comma

4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, e successive modificazioni, rivelatesi infruttuose; la misura di tale rimborso è stabilita in via convenzionale, relativamente alle quote degli enti che, ai sensi del comma 5, con tale modalità ne regolano la definizione automatica.

9. Il rimborso delle spese delle procedure esecutive infruttuose relative alle quote erariali, spettante ai sensi del comma 8, è erogato in titoli di Stato, nel rispetto del limite complessivo di spesa fissato dal comma 4; a tale rimborso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste per la definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico delle relative quote erariali.

10. Sulle quote oggetto di definizione automatica di cui ai commi da 1 a 9 resta salva la facoltà degli uffici di procedere, anche mediante controlli a campione, ad un esame di merito della relativa documentazione secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, con conseguente eventuale recupero delle quote già rimborsate o oggetto di discarico ai sensi del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 79 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 79.

(Definizione automatica delle domande di rimborso).

Al comma 3, sostituire le parole: 30 novembre 2000 con le seguenti: 15 dicembre 2000.

79. 5. *(ex 65. 8.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e di discarico.

79. 6. *(ex 65. 8.)* Frosio Roncalli, Molgora.

(A.C. 7184 – sezione 19)**ARTICOLO 80 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 80.**

(Annullamento dei crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, tenuto conto dei costi per la riscossione, sono stabiliti, per i crediti erariali iscritti in articoli di campione penale o civile che non costituiscono pena o comunque sanzione pecuniaria, gli importi fino alla concorrenza dei quali non si fa luogo ai versamenti diretti.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica allorché l'importo da versare costituisce il residuo di un importo originariamente più elevato.

(A.C. 7184 – sezione 20)**ARTICOLO 81 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 81.**

(Utilizzazione dell'avanzo patrimoniale del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette).

1. Nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione dei decreti legislativi di attuazione della legge 28 settembre 1998, n. 337, l'avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali, esistente alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, è utilizzato in modo frazionato per un periodo non inferiore a sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2001 con le modalità stabilite, previo accordo tra le parti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con

il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze.

(A.C. 7184 – sezione 21)**ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 82.**

(Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli).

1. Le liti fiscali riguardanti l'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, pendenti alla data del 31 luglio 2000, possono essere definite, a domanda dei contribuenti interessati, con il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma pari al 60 per cento del valore della lite.

2. I contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni amministrative né di interessi, gli omessi versamenti dell'imposta sugli spettacoli mediante il pagamento entro il 31 gennaio 2001 di una somma corrispondente all'imposta sugli spettacoli calcolata sui proventi imponibili ridotti del 50 per cento.

3. I pagamenti di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite si intende qualsiasi controversia avente ad oggetto l'accertamento del tributo o l'irrogazione di sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; eventuali versamenti parziali pregressi si considerano effettuati a titolo di acconto; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dal 50 per cento dell'ammontare complessivo di queste.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 15 febbraio 2001; tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. L'estinzione del giudizio è subordinata all'integrale pagamento delle somme di cui al comma 1. Nell'ipotesi di pagamento eseguito in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

6. A seguito della definizione della lite, non sono dovute le somme provvisoriamente dovute in pendenza di giudizio, anche se iscritte a ruolo o liquidate. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente.

7. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1, le procedure per il controllo delle stesse, le modalità per l'estinzione dei giudizi, e le altre norme occorrenti per l'applicazione del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 82.

(Disposizioni concernenti le liti fiscali in materia di imposta sugli spettacoli).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché

nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

82. 1. *(ex 67. 1.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire la parola: 60 con la seguente: 99,9.

82. 2. *(ex 67. 2.)* Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire la parola: 60 con la seguente: 70.

82. 3. *(ex 67. 11.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 101, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui supercolici è aumentata del 15 per cento.

6. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a lire 1.000 miliardi ».

7. Il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, è soppresso.

8. All'articolo 3, comma 144, lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».

9. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

82. 4. (ex 67. 3.) Giordano, Bonato.

Al comma 2, sostituire le parole: senza applicazione con le seguenti: con l'applicazione.

82. 5. (ex 67. 4.) Giordano, Bonato.

Al comma 2, sostituire le parole da: calcolata fino alla fine del comma con la seguente: dovuta.

82. 6. (ex 67. 12.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 2, sostituire la parola: 50 con la seguente: 0,1.

82. 7. (ex 67. 5.) Giordano, Bonato.

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: del 50 per cento dell'ammontare con le seguenti: dall'ammontare.

82. 8. Giordano, Bonato.

(A.C. 7184 – sezione 22)

ARTICOLO 83 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 83.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione).

1. Nell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, la lettera *h-ter*) è sostituita dalla seguente:

« *h-ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 83 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 83.

(Razionalizzazione del sistema di versamento unitario e compensazione).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: n. 241, aggiungere le seguenti: recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema delle dichiarazioni.

83. 1. *(ex 68. 1.)* Frosio Roncalli, Molgora.

Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:

ART. 83-bis. - 1. La parte non detratta dei crediti d'imposta limitati utilizzati nei periodi d'imposta precedenti a quelli di entrata in vigore della modifica introdotta dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, e che avrebbe trovato detrazione se si fosse applicata tale modifica, è ammessa in detrazione, per quote costanti, dall'imposta dovuta per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per i quattro esercizi successivi.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, hanno effetto per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31 dicembre 1999, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultino ad esse conformi.

83. 01. *(ex 68. 01.)* Conte, Contento.

(A.C. 7184 - sezione 23)

ARTICOLO 82 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 84.

(Incompatibilità dei giudici tributari).

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

« *i)* a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario; ».

2. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria procede alla definizione di tutti gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, e successive modificazioni. A tal fine i componenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria che siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo, su richiesta del consiglio stesso.

3. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, attualmente in carica, decorrono dal centoventesimo giorno successivo alla scadenza del periodo di cui al comma 2.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 84 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 84.

(Incompatibilità dei giudici tributari).

Sopprimerlo.

84. 1. *(ex 69. 12.)* Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 1.

***84. 2.** *(ex 69. 10.)* Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 1.

***84. 3.** *(ex 69. 22)* Molgora, Frosio oncalli.

Sopprimere il comma 1.

***84. 4.** (ex 69. 17.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

i) coloro che esercitano l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nelle controversie di carattere tributario.

84. 5. (ex 69. 13.) Contento, Antonio Pepe, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, premettere il seguente periodo:

L'incompatibilità è limitata al contenuto riguardante la provincia in cui è esercitata l'attività di cui al periodo precedente.

84. 6. (ex 69. 19) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1° ottobre 2001 con le seguenti: 31 dicembre 2002.

84. 27. Molgora.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: 1° ottobre 2001 con le seguenti: 1° ottobre 2002.

84. 28. Molgora.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: la consulenza tributaria ovvero.

84. 7. (ex 69. 20.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria.

84. 8. (ex 69. 21) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alla regione nella quale esercitano in maniera prevalente dette attività.

84. 9. (ex 69. 9.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alla provincia nella quale esercitano in maniera prevalente dette attività.

84. 10. (ex 69. 8.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: salvo che dette attività siano svolte per conto di procedure previste dalle leggi fallimentari.

84. 11. (ex 69. 14.) Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 4, lettera a) all'articolo 5, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono soppresse le parole: « in servizio ».

84. 12. (ex 69. 31.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso dopo le parole: « non possono essere componenti delle commissioni tributarie » inserire le seguenti: « in una determinata regione »;

b) alla lettera i), dopo le parole: « coloro che esercitano » inserire le altre: « abitualmente in quella medesima regione ».

84. 14. (ex 69. 16). Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

n) i magistrati ordinari in servizio.

84. 13. (ex 69. 30). Molgora, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 2.

84. 15. (ex 69. 23.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dieci mesi con le seguenti: tre mesi.

84. 17. (ex 69. 25). Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

84. 18. (ex 69. 24.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 17, riguardante la composizione del consiglio di presidenza:

a) il comma secondo è sostituito dal seguente: « Il consiglio di presidenza è composto da diciotto componenti, di cui almeno un presidente di commissione tributaria regionale o di sezione della stessa e due presidenti di commissione tributaria provinciale o di sezione della stessa, nonché di almeno un componente di commissione tributaria regionale e due componenti di commissione tributaria provinciale »;

b) il comma quarto è sostituito dal seguente: « i componenti del consiglio di presidenza che siano magistrati ordinari o amministrativi o pubblici dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per il periodo dell'incarico elettivo, su richiesta del consiglio stesso ».

2-ter. All'articolo 21, riguardante la elezione del consiglio di presidenza, il comma secondo è sostituito dal seguente:

« Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza è istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, nominato dal Ministro e composto da un presidente di commissione tributaria regionale, che lo presiede, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario più anziano nell'incarico. È istituito altresì presso ciascuna direzione regionale dell'entrate e sezione staccata della stessa un ufficio elettorale locale nominato dal Ministro delle finanze e composto rispettivamente dal presidente della commissione tributaria regionale con sede nel capoluogo della regione, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità, e dal presidente della commissione tributaria provinciale nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità.

2-quater. All'articolo 22, riguardante le votazioni:

a) il comma primo è sostituito dal seguente: « Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali locali costituiti in seggi: ciascun componente di commissione vota presso l'ufficio elettorale istituito nel luogo in cui ha sede la commissione tributaria di appartenenza »;

b) il comma secondo è sostituito dal seguente: « Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'articolo 17 e sei voti liberi;

c) il comma quarto è sostituito dal seguente: « Gli uffici elettorali presso le

sezioni staccate provvedono soltanto alle operazioni di voto, all'esito delle quali trasmettono il materiale della votazione ai rispettivi uffici elettorali costituiti presso le direzioni regionali delle entrate. Questi ultimi uffici provvedono, oltre alle operazioni di voto, allo spoglio di tutte le schede degli uffici elettorali della regione, previamente conteggiate e inserite in un'unica urna e decidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni »;

d) il comma quinto è sostituito dal seguente: « I risultati delle suddette operazioni, i relativi verbali e le schede scrutinate sono trasmessi all'ufficio elettorale centrale ».

84. 19. (ex 69. 7). Antonio Pepe, Contento, Pace, Fino.

Sopprimere il comma 3.

84. 20. (ex 69. 18.) Molgora, Frosio Roncalli, Balocchi.

Al comma 3, sostituire le parole da: decorrono fino alla fine del comma, con le seguenti: rimangono fermi anche in presenza degli adempimenti di cui al comma 2.

84. 22. (ex 69. 28.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: successivo con la seguente: precedente.

84. 23. (ex 69. 26.) Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le elezioni si svolgono anche presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali. L'ufficio elettorale è istituito su base provinciale con i medesimi

criteri fissati dal comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

84. 24. (ex 69. 27) Molgora, Frosio Roncalli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è sostituito dal seguente: « È istituito altresì presso ciascuna direzione regionale delle entrate e delle loro sezioni staccate un ufficio elettorale rispettivamente regionale e provinciale nominato dal Ministero delle Finanze e composto dal presidente della commissione tributaria con sede rispettivamente nel capoluogo della regione e della provincia, nonché dal presidente di sezione e dal giudice tributario della stessa con maggiore anzianità ».

84. 25. (ex 69. 29.) Molgora, Frosio Roncalli.

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

ART. 84-bis. - 1. L'articolo 17, secondo comma del Decreto legislativo n. 545 del 1992, è sostituito dal seguente: « Il Consiglio di Presidenza è composto da diciotto componenti, di cui almeno un presidente di commissione tributaria regionale o di sezione della stessa e due presidenti di commissione tributaria provinciale o di sezione della stessa, nonché di almeno un componente di commissione tributaria regionale e due componenti di commissione tributaria provinciale ».

2. Il primo comma dell'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente: « Le votazioni si svolgono presso gli uffici elettorali locali costituiti in seggi; ciascun componente di commissione vota presso l'ufficio istituito nel luogo in cui ha sede la commissione tributaria o sezione staccata di appartenenza ».

3. Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto Legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente « Ciascun elettore ha facoltà di esprimere un voto per un componente delle commissioni tributarie appartenente a ciascuna delle qualifiche previste dall'articolo 17 e sei voti liberi »;

4. Il primo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è sostituito dal seguente: « L'ufficio elettorale centrale proclama eletti i diciotto componenti che hanno riportato il maggior numero di voti. Qualora tra questi non risultino rappresentate, nel numero minimo, le categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 17, l'ufficio elettorale centrale proclama eletti gli appartenenti alle dette categorie che hanno riportato il maggior

numero di voti in sostituzione di quelli inclusi nella graduatoria dei primi diciotto a partire dall'ultimo ». A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

5. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle Finanze, sono determinati il modello della scheda elettorale la composizione dell'ufficio elettorale centrale e quello dei seggi elettorali, nonché le relative modalità di funzionamento.

6. Gli articoli 21 secondo comma, 22 terzo, quarto e quinto comma del decreto legislativo n. 545 del 1992 sono abrogati.

84. 01. (ex 69. 02.) Conte, Berruti, Leone, Armosino, Crimi, De Luca.